


Le superiori

di ReteScuole

www.retescuole.net

E' PIENO DI GENTE
CHE NON ARRIVA
ALLA FINE DEL MESE.

ACCORCIAMO
I MESI?



COSTITUZIONI DELLE CLASSI E DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO AI TEMPI DELLA GELMINI

Rete Scuole

RETE DI RESISTENZA IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA

Tieniti informato, non perdiamoci di vista



<http://retescuole.forumscuole.it/superiori>

Scrivi a infoscuolesuperiori@gmail.com

Tagli

Il Piano programmatico prevede in 3 anni, a partire dall'a.s. 2009/2010, il **taglio di 27.593 posti (12,5%)**.

L'innalzamento del rapporto alunni/classi dello **0,4**, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di **5.093** posti. Si passerà da **21,59** a **21,99** alunni per classe.

Per **84.000** classi su **118.000** l'orario settimanale sarà ridotto mediamente di **3** ore, in questo modo saranno tagliati **14.000** posti.

La riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore porterà alla riduzione di **7.000** posti.

L'organico per le scuole serali sarà calcolato rispetto al numero di studenti scrutinati al termine dell'anno scolastico precedente, in questo modo saranno tagliati **1.500** posti.

Scuola superiore	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	Totale
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni nella scuola superiore	2.387	1.353	1.353	5.093
Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento nella scuola superiore	2.000			2.000
Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento nella scuola superiore	5.000			5.000
Revisione ordinamento scuola superiore (*)	3.300	3.700	7.000	14.000
Razionalizzazione dell'organico dei corsi serali e dei corsi per l'istruzione degli adulti	1.500			1.500
Totale	14.187	5.053	8.353	27.593

(*) Il Piano programmatico prevede per l'a.s. 2009/2010 il taglio di 3.300 posti per effetto della Revisione dell'ordinamento della scuola superiore, ma per il momento, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'avvio del riordino è stato rinviato all'a.s. 2010/2011.

Finanziaria 2003, ribadendo che "fino all'entrata in vigore delle norme relative al II ciclo, permane la possibilità di costituire cattedre con orario inferiore alle 18 ore, sempre però nell'ambito dell'orario previsto dall'attuale normativa di costituzione delle cattedre stesse."

Così come richiamato nella premessa, ricordiamo che la C.M. n. 38/09 fa riferimento a un Regolamento, il DPR n. 81/09, non ancora entrato in vigore all'epoca della pubblicazione della circolare, ma contemporaneamente lo disattende per quanto riguarda la riconduzione delle cattedre a 18 ore. Allo stesso modo la C.M. n. 63/09 fa riferimento allo stesso Regolamento, entrato in vigore da pochissimi giorni all'epoca della pubblicazione della circolare, ma in gran parte tuttora inapplicabile, disattendendo comunque il Regolamento medesimo per le stesse ragioni.

3. "Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre." [DPR n. 81/09, articolo 18, comma 1]

La norma è stata introdotta dal decreto interministeriale allegato alla circolare ministeriale n. 19/08. Il Regolamento conferma l'attuale situazione.

Costituzioni delle classi e determinazione degli organici nella scuola secondaria di secondo grado ai tempi della Gelmini

Premessa

Tutta la vicenda dell'approvazione dei Regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08, non è ancora molto chiara. Secondo quanto previsto dal decreto legge il Governo avrebbe dovuto "adottare" tutti i Regolamenti entro il 25 giugno 2009, la cosa non è avvenuta, infatti solo il 2 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo dei Regolamenti, il DPR n. 81/09, relativo alle "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola". Il Governo ha posto rimedio, in modo sicuramente discutibile, al mancato rispetto della scadenza, inserendo all'ultimo minuto nel decreto legge "anticrisi", il n. 78 del 1° luglio, un paio di righe che in sostanza dicono che "il termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamento".

Addirittura in fase di conversione in legge del decreto legge il Governo ha modificato ulteriormente le due righe inserite al volo per cercare di salvare, oltre al mancato rispetto del termine, anche l'adozione da parte del MIUR e del MEF del famosissimo Piano programmatico di cui si sono perse le tracce subito dopo l'espressione dei previsti pareri da parte delle preposte Commissioni parlamentari.

Sulla questione Regolamenti e Piano programmatico il TAR del Lazio, esprimendosi sul ricorso avverso la CM n. 4/09 sulle iscrizioni e la CM n. 38 sugli organici, con la sentenza del 24 luglio ha dichiarato, in maniera molto rocambolesca, che il Piano programmatico è da ritenersi assunto congiuntamente da MIUR e MEF, anche se non esiste un copia di tale Piano che presenti in calce sia la firma del Ministro Gelmini che quella del Ministro Tremonti, inoltre che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia del DPR n. 81/09 che del DPR n. 89/09 - quello su scuola dell'infanzia e primo ciclo - sana a posteriori di fatto l'assenza di nesso legislativo tra Piano programmatico e Circolari Ministeriali all'epoca della pubblicazione delle circolari stesse. Solo su una questione ha chiesto ancora chiarimenti al Ministero e per questo tornerà ad esprimersi nella seduta del 22 ottobre. Il TAR del Lazio infatti non ha capito come mai il Ministero abbia allegato alla CM n. 38/09 sugli organici uno "Schema di decreto interministeriale" privo di valore legale, quando avrebbe potuto allegare semplicemente il

Piano programmatico, se non addirittura solo le tabelle sui tagli in esso contenute.

Nel frattempo la Corte Costituzionale con la sentenza del 2 Luglio ha dichiarato incostituzionali le lettere f-bis e f-ter del comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08 perché si occupano di materia sulla quale possono intervenire esclusivamente le Regioni e non lo Stato. In particolare alla lettera f-ter fa riferimento il comma 4-quinquies del medesimo articolo 64 quando si parla di intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata entro il 15 giugno 2009, per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Per il momento l'intesa non è ancora stata raggiunta anche perché avrebbe dovuto far riferimento alla lettera f-ter del comma 4 dell'articolo 64 della legge n. 133/08 ritenuta incostituzionale.

Il DPR n. 81/09 prevede che:

1. "Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." [DPR n. 81/09, articolo 1, comma 1];
2. "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233." [DPR n. 81/09, articolo 1, comma 3].

Quindi senza il regolamento previsto dal DPR n. 81/09 permangono le vecchie regole a proposito di dimensionamento della rete scolastica e riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico.

Inoltre sempre il DPR n. 81/09 prevede, all'articolo 24 comma 1, che fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dall'articolo 1 comma 1, continueranno a valere i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, in altri termini continuerà a valere la disciplina vigente in materia di determinazione degli organici e formazione delle classi per le scuole di ogni ordine e grado. Il DPR n. 81/09 è quindi per il

dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. [...] I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità." [DPR n. 81/09, articolo 19, comma 1]

2. "Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità." [DPR n. 81/09, articolo 19, comma 2]

Il DPR n. 81/09 prevede l'abrogazione dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003):

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole."

La circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 sull'organico di diritto, nel dettare istruzioni relative alla riconduzione a 18 ore delle cattedre, richiama l'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) e sottolinea che "Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore."

Allo stesso modo la circolare ministeriale n. 63 del 6 luglio 2009 sull'organico di fatto continua a richiamare il medesimo articolo della

6. "Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente **non inferiore a 27** e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da **almeno 12 unità.**" [DPR n. 81/09, art. 16, comma 6]

La norma è stata introdotta dal decreto interministeriale allegato alla circolare ministeriale n. 37/04. Il Regolamento conferma l'attuale situazione.

7. "Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con **un numero medio di alunni non inferiore a 22**; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16." [DPR n. 81/09, art. 17, comma 1]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede nelle stesse circostanze un numero medio di alunni per classe **non inferiore a 20.** Il Regolamento peggiora l'attuale situazione.*

8. "Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, **purché comprendano almeno 10 alunni.**" [DPR n. 81/09, art. 17, comma 2]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 **NON** prevede nelle stesse circostanze un numero minimo di alunni per classe. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione.*

Organici

Dall'a.s. 2009/2010, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/09, tutte le cattedre saranno ricondotte a 18 ore settimanali.

1. "Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti

momento inapplicabile.

Dunque ammettendo pure, così come affermato dal TAR del Lazio, che una circolare ministeriale possa fare riferimento a un regolamento non ancora entrato in vigore, a questo punto le indicazioni date dal Ministero, mediante le circolari n. 4/09 sulle iscrizioni, n. 38 sull'organico di diritto e n. 63 sull'organico di fatto, che fanno riferimento al DPR n. 81/09 non sono valide. Sta di fatto però che gli ordini dati dalle citate circolari sono stati eseguiti e sono quindi stati fatti i tagli previsti dal Piano programmatico e applicati i nuovi criteri per la formazione delle classi. Probabilmente il Governo porrà rimedio alla questione prima dell'avvio dell'a.s. 2009/2010, come al solito, mediante decreto legge, ma per il momento gran parte di quello che è stato fatto è assolutamente fuorilegge.

Milano, agosto 2009

Introduzione

Per il momento sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo tre dei Regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08: il DPR n. 81/09 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola", il DPR n. 89/09 sulla "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e il DPR n. 119/09 recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali".

Inoltre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR n. 122/09, Regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 137/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169/08, concernente il "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni".

Sempre il 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di regolamento per il riordino degli Istituti professionali e quello per il riordino degli Istituti tecnici. Altri 2 Schemi di regolamento sono stati approvati il 12 giugno: quello per il riordino dei Licei e quello per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso. È sempre meglio precisare che i Regolamenti entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre gli Schemi di regolamento non sono legge e possono essere modificati prima della loro approva-

zione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. Dopo l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, devono infatti esprimere il loro parere sugli Schemi di regolamento: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato. Per gli Schemi di regolamento in questione questa fase è in corso e non si è ancora conclusa.

Per il momento quindi solo il DPR n. 81/09 (rete scolastica, costituzione classi e organici) e il DPR n. 122/09 (valutazione) coinvolgono le scuole superiori.

Quanto segue riguarda la costituzione delle classi e la determinazione degli organici nella scuola secondaria di secondo grado.

Riorganizzazione della rete scolastica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del DPR n. 81/09, richiamato più volte nella Premessa, fino a quando congiuntamente da MIUR e MEF, mediante regolamento, non saranno definiti i criteri e i parametri per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata, continueranno a valere le vecchie regole, vale a dire: il DM n. 176/1997, il DM n. 331/1998 e il DPR n. 233/1998.

Il dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio dovrà permettere entro l'a.s. 2011/2012 un risparmio di 85 milioni di euro.

Per l'anno scolastico 2009/2010, secondo quanto previsto dalla legge n. 189/08, conversione in legge con modifiche del decreto legge n. 154/08, il numero di plessi e sezioni staccate non dovrà superare quello relativo all'anno scolastico 2008/2009.

Determinazione degli organici

1. "Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentale, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

- alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli

un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze." [DPR n. 81/09, art. 16, comma 2]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che gli alunni in "esuberato" siano ripartiti nelle classi **fino a un massimo di 28 studenti per classe**. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 viene costituita un sola classe. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione. Del citato "piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica" per il momento (agosto 2009) non si hanno notizie.*

3. "Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2." [DPR n. 81/09, art. 16, comma 3]

Non cambia nulla rispetto al D.M. 24 luglio 1998, n. 331.

4. "Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, **indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio**, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2." [DPR n. 81/09, art. 16, comma 4]

*La norma è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), articolo 2, comma 411, lettera b): " il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, **indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento**."*

5. "Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma **non inferiore a 25**." [DPR n. 81/09, art. 16, comma 5]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede nelle stesse circostanze **20 studenti per classe** come numero minimo. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione.*

Scuola secondaria di secondo grado

Costituzione delle classi

1. "Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con **non meno di 27 allievi**. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata **dividendo per 27** il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) domande di iscrizione presentate;
 - b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
 - c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
 - d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione." [DPR n. 81/09, art. 16, comma 1]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi prime della scuola secondaria di secondo grado siano costituite **con non meno di 25 alunni** e che la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo debba essere formulata **dividendo per 25** il numero complessivo di alunni iscritti. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione.*

2. "Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di **30 studenti per classe**; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.

Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in

- alunni di cittadinanza non italiana;
- al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati
- alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- all'articolazione dell'offerta formativa; **alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011**; alle caratteristiche dell'edilizia scolastica." [DPR n. 81/09, articolo 2, comma 2]

2. "La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo alla svolgimento delle funzioni assegnate." [DPR n. 81/09, articolo 2, comma 5, ultimo periodo]

Per la prima volta viene riconosciuto a chiare lettere quanto previsto dalla sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, cioè che spetta alle Regioni la distribuzione degli organici sul territorio di loro competenza e non allo Stato attraverso i suoi competenti uffici periferici (USR e USP).

Inoltre il MIUR e il MEF prima di definire la distribuzione degli organici tra le regioni dovranno sentire la Conferenza unificata [DPR n. 81/09, articolo 2, comma 4].

3. Per effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il numero complessivo di insegnanti di sostegno non potrà essere superiore a 94.000. Nell'a.s. 2008/09 il numero di insegnanti di sostegno è stato circa **91.000**. Negli ultimi anni le richieste di insegnanti di sostegno sono aumentate di **3.000** all'anno. Nei prossimi 2 anni sarà quindi necessario un numero di insegnanti di sostegno superiore al tetto massimo fissato.

"Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni competenti e

soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del MIUR e del MEF concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate." [DPR n. 81/09, articolo 5, comma 1]

Costituzione delle classi

1. "Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate." [DPR n. 81/09, articolo 3, comma 1]
2. **"Per il solo anno scolastico 2009/2010** restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni, **per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.**" [DPR n. 81/09, articolo 3, comma 2]

Di questo "piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica" per il momento (agosto 2009) non si hanno notizie.

3. Per evitare che ci sia troppa differenza tra l'organico di diritto e quello di fatto, il numero massimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere **umentato del 10%**, mentre il numero minimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere **ridotto del 10%**. In altri termini se il massimo è 30, allora si può aumentare fino

a 33, mentre se il minimo è 20 si può diminuire fino a 18. [DPR n. 81/09, articolo 4]

Non cambia nulla rispetto al D.M. 24 luglio 1998, n. 331.

4. "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di **20** alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola." [DPR n. 81/09, articolo 5, comma 2]
5. Per rispettare il limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del MIUR e del MEF relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, **le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto di 20.** [DPR n. 81/09, articolo 5, comma 3]

Il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 che modifica il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, prevede che le classi con alunni disabili non possano avere più di 20 alunni. Nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche le classi con alunni disabili possono essere formate al massimo da 25 alunni. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione perché non pone un limite per le eventuali deroghe.